Direzione Interregionale per il
Veneto e il Friuli Venezia Giulia
Ufficio dei Monopoli per il F.V.G.
Sede di Trieste
Sezione Giochi e Tabacchi

Prot. n. 12 R. I.

AVVISO DI CONCORSO
per l'assegnazione di una rivendita ordinaria di generi di monopolio da istituirsi nel Comune di **San Vito al Tagliamento (PN).**

I – OGGETTO E CONDIZIONI

L'Agenzia Dogane Monopoli, Ufficio dei Monopoli per il Friuli Venezia Giulia visto il piano definitivo per l'istituzione di rivendite ordinarie generi di monopolio del 1° semestre 2020, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 30/10/2019, in cui si riconosce l'utilità e l'opportunità nell'interesse pubblico d'istituire una nuova rivendita nel Comune di **San Vito al Tagliamento, (PN),** e all'uopo viene bandito, con il presente avviso, l'apposito concorso per la nomina del gerente provvisorio dell'esercizio, previsto dall'art. 21 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, dall'art. 50 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 1074 del 14 ottobre 1958 e della Legge n. 1219 del 14 ottobre 1960.

La zona nella quale deve essere ubicato il nuovo esercizio è così delimitata:

ZONA INDUSTRIALE PONTE ROSSO; Viale Ponte Rosso, tutti i numeri;
Via Laviano, tutti i numeri;
Via Forgaria, tutti i numeri;
Via Venzone, tutti i numeri;
Via Castelnovo del Friuli, tutti i numeri;
Via Murano, tutti i numeri;
Via Tolmezzo, tutti i numeri;
Via Pescopagano, tutti i numeri;
Via Gemona, tutti i numeri;
Via Pescopagano, tutti i numeri;
Via Buja, tutti i numeri;
Via Carnia, tutti i numeri;
Via Casabianca, tutti i numeri;
Via Armenia, tutti i numeri;

Via Partanna, tutti i numeri;
Via Clauzetto, tutti i numeri;
Via Bordano, tutti i numeri;
Viale dei Comunali, tutti i numeri;
Via Capitello, tutti i numeri;
Via Pinzano, tutti i numeri;
tutti i locali commerciali idonei;

Il concorso è riservato alle seguenti categorie di persone, che possono disporre del locale riconosciuto idoneo a discrezionale giudizio di questo Ufficio:

a) profughi già intestatari di rivendita di generi di monopolio nel territorio di provenienza, ovvero, in caso di decesso del profugo, coniuge o uno dei figli; il concorrente che rientra in questa categoria avrà diritto all'assegnazione solo se non ha già conseguito in Italia la gestione di tabaccheria in virtù del titolo preferenziale connesso con la qualità di profugo già intestatario di rivendita nel territorio di provenienza;
b) invalidi di guerra, orfani di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge;
c) decorati al valor militare, altri profughi, mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 40%, vedove di caduti sul lavoro.

Le persone appartenenti alla categoria a) sono preferite a quelle appartenenti alla categoria b). Entrambe sono preferite a quelle appartenenti alla categoria c).

Fra i concorrenti appartenenti alla stessa categoria, sarà preferito nell'ordine che segue:

1) chi assomma almeno due dei titoli di cui alle lettere a) b) c);
2) chi ha maggior carico di famiglia diretta;
3) chi può disporre del locale riconosciuto preferibile, per il funzionamento della rivendita, secondo le disposizioni emanate dall'Agenzia.

Il locale proposto deve trovarsi nella zona indicata nel presente avviso, a distanza non inferiore a metri **300** dalle altre rivendite esistenti nella zona, e deve presentare requisiti di ampiezza, diretta accessibilità alla pubblica via e condizioni igieniche tali da renderlo idoneo per l'impianto della rivendita. I locali saranno presi in esame allo stato in cui si trovano alla data di scadenza del presente bando. Quelli di nuova costruzione, per essere presi in considerazione, devono essere completi nelle loro strutture anche se non sono ancora rifiniti o pavimentati.

Il vincitore del concorso verrà nominato gerente provvisorio della nuova rivendita e dovrà sottostare ad un periodo di esperimento di un triennio, trascorso il quale, ed a seconda dei risultati conseguiti, la rivendita, a giudizio discrezionale di

questo Ufficio, potrà conseguire l'appalto ovvero l'assegnazione diretta sempre quando abbia ininterrottamente provveduto, senza aver dato luogo a rilievi, alla gestione della stessa.

II - TERMINE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al concorso occorre far pervenire entro il **04/03/2020** a questo Ufficio – Via Malaspina 24, Trieste - domanda su carta da bollo da € **16,00** la quale deve contenere le seguenti dichiarazioni fatte sotto la personale responsabilità del concorrente:

1) generalità, luogo e data di nascita, residenza del concorrente e sua sottoscrizione;
2) ubicazione del locale nel quale si intende installare la rivendita, precisandone la via ed il numero civico o altre indicazioni atte ad individuarlo senza possibilità di equivoci;
3) categoria o categorie cui il concorrente appartiene tra quelle indicate nel paragrafo I, precisando, se profugo, il territorio di provenienza e, ove già intestatario di rivendita di generi di monopolio, anche gli estremi della relativa licenza o del documento ufficiale in base al quale può comprovare tale qualifica;
4) carico di famiglia diretta. Per famiglia diretta s'intende il coniuge, i figli (limitatamente ai figli di età minore ad a quelli maggiorenni ancora a carico o permanentemente inabili al lavoro) ed i genitori, tutti conviventi; il riconoscimento del carico di famiglia diretta del concorrente verrà effettuato secondo i criteri stabiliti dalle norme in vigore per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti dello Stato;
5) dichiarazione che il concorrente non si trova in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, e nella situazione di cui all'art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980, e che si impegna a rimuovere, nel termine assegnato dall'Agenzia, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della citata Legge n. 1293/1957;
6) di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dell'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio Regionale presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1) a 3) e al punto 6) sono richieste a pena di nullità della domanda.

III – <u>DECISIONE</u>

La graduatoria dei concorrenti sarà formata da questo Ufficio.

Il concorrente che in base alle dichiarazioni rese nella domanda sarà riconosciuto provvisto di titoli prevalenti dovrà esibire, nel termine perentorio di trenta giorni dall'invito fattogli da questo Ufficio, i seguenti documenti, nonché tutti gli altri eventualmente richiesti:

a) documento atto a provare il possesso del requisito in base al quale viene effettuata l'assegnazione e cioè:

1) se profugo già intestatario di rivendita di generi di monopolio nel territorio di provenienza: attestazione della qualifica di profugo rilasciata dal Prefetto della provincia di residenza, nonché licenza in originale o in copia autenticata o fotografica oppure altro documento ufficiale, con esclusione di atti di notorietà, integrata da: certificato di morte del profugo e stato di famiglia, se il concorrente è coniuge o figlio di profugo già titolare di rivendita. Il concorrente dovrà inoltre esibire una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che egli non ha conseguito nel territorio nazionale il conferimento di una tabaccheria in virtù del titolo preferenziale connesso con la qualifica di profugo già intestatario di rivendita. Qualora trattasi di coniuge o figlio di ex titolare, in detta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dovrà essere altresì precisato che del beneficio anzidetto non ha usufruito altro appartenente allo stesso nucleo familiare;

2) se invalido o orfano o vedova di guerra o appartenente a categoria equiparata per legge: decreto di concessione della pensione, in originale o in copia autenticata, ovvero apposito certificato rilasciato dalla Direzione Generale delle Pensioni di Guerra o dalle Amministrazioni di provenienza; oppure dichiarazioni di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) se decorato: brevetto di decorazione al valor militare in originale o in copia autenticata, ovvero documento di concessione della decorazione;

4) se invalido del lavoro o vedova di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L). Per l'invalido il certificato dovrà altresì attestare la percentuale di riduzione della capacità lavorativa.

I documenti di cui ai numeri precedenti devono essere prodotti in originale o in copia autentica o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n° 445/2000;

b) documento comprovante la piena disponibilità, a nome del concorrente, del locale offerto e propriamente:
   1) se trattasi di locazione o sub-locazione: contratto debitamente registrato del locale designato. Il contratto deve decorrere almeno dalla data di scadenza del termine sopraindicato;
   2) se trattasi di proprietà: il certificato catastale rilasciato dall'Amministrazione finanziaria, ovvero copia autenticata dell'atto costitutivo del diritto di proprietà, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la piena disponibilità del locale designato.

IV – DECADENZA

Decade dall'assegnazione della rivendita:

a) chi non produca i documenti richiesti nel termine assegnato;
b) chi abbia fatto, con la domanda, dichiarazioni non rispondenti al vero;
c) chi non sia comunque in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando;
d) chi rinuncia all'assegnazione prima dell'immissione in servizio;
e) chi non consegna entro i sei mesi successivi all'assegnazione della titolarità della rivendita il certificato di idoneità professionale di cui capo II, n. 6.

V - Notifica della deliberazione di assegnazione della rivendita

Ciascun concorrente riceverà notizia dell'assegnazione, attraverso notifica nel proprio domicilio, e della integrale delibera dell'Ufficio che comprenderà anche la graduatoria dei concorrenti.

Verificandosi decadenza dell'assegnatario, per uno dei casi previsti al paragrafo IV, la rivendita sarà assegnata, ai sensi del D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, in linea gradatamente successiva agli altri concorrenti compresi nella graduatoria, ai quali sarà parimenti notificato il nuovo provvedimento. In caso di deserzione o infruttuosità del concorso si procederà all'assegnazione ai sensi della Legge 23 luglio 1980, n. 384.

VI - Proposizione dei ricorsi

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- entro 30 giorni dalla pubblicazione ricorso gerarchico al Direttore Interregionale pro-tempore per il Veneto e per il Friuli Venezia Giulia dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Via Rampa Cavalcavia 16/18 – 30172 Venezia/Mestre

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Trieste, 17 gennaio 2020.

il Direttore ad interim
Umberto Figliuolo
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D. Legisl 39 del 1993

Io sottoscritto ..... chiedo di partecipare al concorso per l'assegnazione di una rivendita di generi di monopolio, nel Comune di **…… (…)** e pertanto dichiaro, sotto la mia personale responsabilità:

1. che in caso di assegnazione potrò disporre del locale sito in via ..... n. ..... del Comune di ..... ove intendo ubicare l'istituenda rivendita e di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 (1) o nella situazione in cui all'art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980 (2) , obbligandomi a rimuovere, nel termine assegnato all'Agenzia, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 (3) della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957.

2. di appartenere alla categoria ..... in quanto ..... (precisare la categoria e il titolo);

3. di avere il seguente carico di famiglia diretta: .....

4. di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dell'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

FIRMA ……

(cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza dell'offerente)

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi:

1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;

2) non abbia la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri delle Comunità Europee;

3) sia inabilitato o interdetto;

4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso;

5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;

6) abbia riportato condanne:

a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;

b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;

d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;

7) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell'Agenzia consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato

8) sia stato rimosso dalla qualità di gestore o coadiutore di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;

2. Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

3. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi:

1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;

2) eserciti, a qualunque titolo, un Deposito Fiscale di Tabacchi Lavorati, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dell'Agenzia, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.

L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Agenzia, l'interessato ne abbia rimosso la causa.